




L'avvocato e l'ascolto del minore nel processo civile. Profili deontologici

3 DICEMBRE 2025

Avv. Germana Bertoli



LE NORME DEONTOLOGICHE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA



L'OCCASIONE

L. 247/2012

(modificata dal D.L. 27 dicembre 2024,
n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15

La nostra legge
professionale chiede di
tipizzare le condotte
ove sia possibile

LA SVOLTA

Novità del C.D.F. 2014 in
materia di famiglia

Art. 56 ascolto del minore

Art. 68 assunzione di
incarichi contro una parte
già assistita

Art. 57 rapporti con gli
organi di informazione

Art. 56
ASCOLTO DEL MINORE

Avv. Germana Bertoli



Art. 56

(ANTE MODIFICA 2025)

1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Art. 56

(POST MODIFICA 2025)


1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. **Modificato il comma 1.**
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle
1. Bis Introdotta un nuovo comma comma
circostanze oggetto delle stesse.

ASCOLTO

Casi in cui il mandato sia da espletare in favore del minore su incarico dei genitori

Utilizzo terminologico che rimanda al caso di una persona minore di età che, dal genitore delegato, esercita un'attività di tutela di un diritto/interesse di una persona minore di età che, dunque, ha diritto di essere ascoltata dal proprio difensore seppure con l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale (dunque tale scelta terminologica sgancia questa ipotesi dalle vicende familiari ove spesso sorge un conflitto di interessi anche solo potenziale)

- nomina per un risarcimento del danno subito dal minore
- nomina per un risarcimento di danni cagionati dal minore
- nomina nell'ambito di una causa di revoca di un negozio giuridico compiuto dalla persona di minore età



L'incarico viene conferito da **chi esercita la responsabilità genitoriale** e dunque è necessario il consenso di questi per procedere all'ascolto del minore

“[...] sempre che non sussista un **CONFLITTO DI INTERESSI** con gli stessi»




l'autorizzazione dei genitori NON è
richiesta per procedere all'ascolto



CHI AUTORIZZA?

CASI IN CUI VI È CONFLITTO DI INTERESSI

ART. 473-BIS.8 c.p.c.

- Procedimenti de responsabilità (genitori impossibilitati a garantire una adeguata rappresentanza processuale del minore)
 - Procedimenti separativi (genitori inadeguati a rappresentare gli interessi del minore)
- 

Nomina del curatore speciale



Sarà il curatore speciale ad incaricare l'avvocato e sarà, quindi, lui ad autorizzare l'ascolto salvo il cumulo di cui all'art. 86 c.p.c.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Genitori

Curatore speciale

Chi ha la rappresentanza legale è legittimato
a nominare il rappresentante processuale

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

Avvocato del minore

LISTE DEL COA

giudice adito, può stare in
giudizio senza il ministero di altro
difensore»

N.B. nel procedimento penale il C.S. non
può assumere anche la qualità di difensore

Dunque, se vi è un

CONFLITTO DI INTERESSI con i genitori

l'autorizzazione all'ascolto da parte dell'avvocato che difenda il minore viene concessa dal C.S. o, se rivesta anche la qualità di curatore speciale potrà procedere all'ascolto del minore senza necessità di consenso da alcuno

N.B. Se non vi è decadenza dalla responsabilità genitoriale sarebbe corretto comunque avvisare i genitori della volontà di procedere all'ascolto da parte dell'Avvocato o Avvocato/C.S.



Nelle controversie familiari o minorili

COLLOQUIO O CONTATTO

2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve utilizzare una terminologia assai più generica con riguardo all'azione, astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

N.B. DIVIETO ASSOLUTO
indipendentemente dal fatto che
vi sia l'autorizzazione da parte
anche di entrambi i genitori

**QUALE ASCOLTO DEL MINORE DA PARTE
DELL'AVVOCATO VIENE DISCIPLINATO NEL
NOSTRO CODICE DI PROCEDURA CIVILE?**

ASCOLTO DEL MINORE NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

REGOLAMENTATO PER LA PRIMA VOLTA NEL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE DLGS 149/2022
L'ASCOLTO DEL MINORE DA PARTE DEL
CURATORE SPECIALE (E DELL'AVVOCATO NEL
CASO IN CUI CI SI TROVI NELLE IPOTESI DI CUI
ALL'ART. 86 C.P.C.)



Art. 473-*bis*.8, co. IV
(contenuto con rimando)

**UNA BREVE
DIGRESSIONE
SULL'INTRODUZIONE
DELL'ASCOLTO DEL
MINORE NEI NOSTRI
CODICI**



QUANDO L'ASCOLTO NON ERA UN DIRITTO



Legge n. 74 del
1987 (Art. 4 l.
898/1970)

[...] il Presidente, sentiti, **se lo ritiene opportuno**, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti provvisori ed urgenti che reputa opportuni

N.B. Nulla era espressamente previsto per la separazione con rimando da parte dell'art. 23 l. 74/1987: «Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del c.p.c., ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 l.n. 898/1970

L'ASCOLTO DEL MINORE nella SEPARAZIONE



Art. 155 *sexies* C.C.
(l. 54/2006)

Il giudice dispone, inoltre, **l'audizione** del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'ASCOLTO DIVENTA UN DIRITTO NEI PROCEDIMENTI DI LIMITAZIONE O ABLAZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE



Art. 336, bis C.C. (d.
lgs. 154/2013)

[...] dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento

L'ASCOLTO DIVENTA UN DIRITTO NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE



Art. 315, bis C.C. (d.
lgs. 154/2013)

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

L'ASCOLTO DIVENTA UN DIRITTO NEL PROCEDIMENTI DI DIVORZIO



Art. 4 l. 898/1970
(d. lgs. 154/2013)

Il giudice [...] **disposto l'ascolto** del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole

VECCHIO TESTO [...] il Presidente, sentiti, **se lo ritiene opportuno**, i figli minori, anche d'ufficio dà anche d'ufficio con ordinanza i provvedimenti provvisori ed urgenti che reputa opportuni

Avv. Germana Bertoli

La disciplina delle modalità di ascolto del minore

Art. 336 *bis* C.C.
(d.lgs. 28 dicembre
2013, n. 154)



La disciplina delle modalità di ascolto del minore

Art. 336 *bis* C.C.
(d.lgs. 28 dicembre
2013, n. 154)

Prima di procedere all'ascolto il giudice **informa** il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto.

I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a **partecipare all'ascolto** se autorizzati dal giudice, al quale possono **proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento**.

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.

Dell'adempimento è redatto **processo verbale** nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata **registrazione audio video**



L'ascolto diviene un diritto nei procedimenti di separazione congiunti



Art. 155 *sexies* C.C.

ABROGATO
D.lgs. n. 154/2013

Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

a cui si è aggiunto, nel 337 *octies* c.c., il seguente comma

Art. 337 *octies* C.C.
(d.l. 28 dicembre
2013, n. 154)

Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, **il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.**

Reg. 2201/2003, Art. 41, la decisione diventa esecutiva in altro stato membro: “se il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità” (anche per i procedimento congiunti)

LA SISTEMATIZZAZIONE DELL'ASCOLTO nel NUOVO RITO



Art. 336 C.C. (d. lgs.
154/2013)

ABROGATO

Art. 336 *bis* C.C.

ABROGATO

Art. 473-bis.4
(Ascolto del minore)

Art. 473-bis.5
(Modalità dell'ascolto)


Art. 337 *octies* C.C.

ABROGATO

Art. 4 l. 898/1970

ABROGATO

**TORNIAMO AL
NOSTRO
ARGOMENTO**



ASCOLTO DEL MINORE DA PARTE DEL CURATORE SPECIALE/AVVOCATO DEL MINORE

Art. 473-*bis*.8, co. IV
(contenuto con rimando)

Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473 bis 4.

Art. 315 bis c.c.

Art. 473-bis.4 c.p.c.

Art315-bis (Ascolto del minore)

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore)

Il minore che ha compiuto gli **anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento** è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. **Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.**

Il giudice **non procede** all'ascolto, dandone atto **con provvedimento motivato**, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di **impossibilità fisica o psichica** del minore o se quest'ultimo manifesta la **volontà di non essere ascoltato**.





**PERCHE' LA NECESSITA' DI UNA PREVISIONE NORMATIVA
CON RIGUARDO ALL'ASCOLTO DA PARTE DEL C.S.?**

QUALE LA NATURA DELL'ASCOLTO DA PARTE DEL C.S.?

**OBBLIGO O FACOLTA' L'ASCOLTO DEL MINORE DA PARTE DEL
C.S.?**

IL C.S. DEVE MOTIVARE SE RITIENE DI NON ASCOLTARE IL MINORE?

QUALI I LIMITI ALL'ASCOLTO DEL MINORE?

PUÒ IL C.S. DISCOSTARSI DALL'OPINIONE DEL MINORE?

CASS. 5754/2024



La facoltà di ascolto del minore da parte del curatore speciale ex art. 473 bis.8 , terzo comma, c.p.c. si connota come esplicazione del diritto del figlio minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardino (art. 315 bis c.p.c.) tuttavia, proprio perché inerisce esclusivamente ai compiti di rappresentanza processuale del minore conferiti al curatore speciale, la previsione assolve in primis allo scopo di consentire l'ascolto, ove lo stesso si renda necessario, senza che possa essere altrimenti ostacolato dal genitore, ancora titolare della responsabilità genitoriale, ma non diviene un incombente obbligatorio, né è assimilabile, per funzioni e per disciplina, all'ascolto del minore da parte del giudice.

continua ...



L'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis.8 , comma terzo, c.p.c., non è obbligatorio ma è riservato alla valutazione del curatore speciale, ove ne ravvisi la necessità, in funzione strumentale all'incarico di rappresentanza processuale ricevuto e nei limiti di questo, nel superiore interesse del minore, in relazione alla specifica vicenda giudiziaria di cui è parte sostanziale, secondo i limiti fissati dall'art. 473 bis.4 c.p.c. ivi richiamato (età, capacità di discernimento, contrasto con l'interesse del minore, manifesta superfluità, impossibilità psichica o fisica del minore, volontà di non essere ascoltato), senza che il mancato espletamento dell'ascolto da parte del curatore speciale sia accompagnato da sanzioni.

PERCHE' LA NECESSITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA DELL'ASCOLTO DA PARTE DEL C.S.?



CASS. 5754/2024CASS. 5754/2024

la previsione dell'ascolto del minore di cui all'art. 473-bis.8 c.p.c. assolve in primis allo scopo di consentire l'ascolto, senza che possa essere altrimenti ostacolato dal genitore, ancora titolare della responsabilità genitoriale

QUALE LA NATURA DELL'ASCOLO DA PARTE DEL C.S.?



CASS. 5754/2024CASS. 5754/2024

funzione strumentale all'incarico di rappresentanza processuale nei limiti di questo

CASS. 5754/2024CASS. 5754/2024

secondo i limiti fissati dall'art. 473 bis.4 c.p.c.
(età, capacità di discernimento, contrasto con l'interesse del minore, manifesta superfluità, impossibilità psichica o fisica del minore, volontà di non essere ascoltato)

OBBLIGO O FACOLTA' DELL'ASCOLTO DEL MINORE DA PARTE DEL C.S.?

CASS. 5754/2024CASS. 5754/2024

ove ne ravvisi la necessità



FACOLTA' DELL'ASCOLTO DEL MINORE DA PARTE DEL C.S.



CASS. 5754/2024CASS. 5754/2024

ove ne ravvisi la necessità

non diviene un incombente obbligatorio, né è assimilabile, per funzioni e per disciplina, all'ascolto del minore da parte del giudice.

QUALI I LIMITI SOGGETTIVO RIFERIBILI AL MINORE?



Art. 473-*bis*.8, co. IV
(contenuto con rimando)

- [...], nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.

- anni 12
- capace di discernimento
- impossibilità psichica o fisica
- superfluità
- contrarietà al suo interesse
- volontà contraria

SE IL C.S. RITIENE DI NON ASCOLTARE IL MINORE?



Art. 473-*bis*.8, co. IV
(contenuto con rimando)

- Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato

**IL C.S. DOVRA' MOTIVARE LA RAGIONE PER LA
QUALE SI SIA DISCOSTATO DALL'OPINIONE DEL
MINORE ACQUISITA NEL CORSO DELL'ASCOLTO**

SE IL C.S. RITIENE DI DISCOSTARSI DALL'OPINIONE DEL MINORE?

Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore)



Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE: con tale previsione si ritiene che la motivazione sia necessaria anche quando il c.s. si discosti dall'opinione del minore, soprattutto quando si tratti di grande-minore

LE MODIFICHE AL TITOLO IV DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Gazzetta Ufficiale
serie generale
n. 202 del 1° settembre 2025

1° NOVEMBRE 2025



ENTRATA IN VIGORE

LE MODIFICHE AL TITOLO IV DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 56 – Ascolto del minore

Art. 48 – Corrispondenza tra colleghi

Art. 50 – Doveri di verità

Art. 51 – Testimonianza dell'avvocato

Art. 61 – Arbitrato

Art. 62 – Mediazione

Art. 62-bis – Negoziazione assistita (nuovo)

LE MODIFICHE AL TITOLO IV DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 56 – Ascolto del minore

→ L'avvocato può procedere all'ascolto **solo se nominato curatore speciale**, nel rispetto del preminente interesse del minore; introdotto il comma 1-bis in linea con la riforma Cartabia.

Art. 48 – Corrispondenza tra colleghi

→ Esteso il divieto di consegnare al cliente o produrre in giudizio *tutta* la corrispondenza riservata, incluse le **proposte transattive**, per rafforzare la tutela della riservatezza.

Art. 50 – Doveri di verità

→ Preciso che l'avvocato deve indicare solo i provvedimenti di cui **sia effettivamente a conoscenza**, evitando responsabilità oggettiva per omissioni in buona fede.

Art. 51 – Testimonianza dell'avvocato

→ Rafforzato il divieto di testimoniare su quanto appreso in colloqui riservati o corrispondenza, **inclusa quella contenente proposte transattive**.

Avv. Germana Bertoli

Art. 61 – Arbitrato

→ Estesi i divieti di accettare incarichi di arbitro in caso di collaborazioni professionali **non occasionali** e rafforzato l'obbligo di **dichiarare le circostanze rilevanti** ai sensi dell'art. 813 c.p.c.

Art. 62 – Mediazione

→ Ampliato il divieto di assunzione dell'incarico di mediatore: ora comprende anche le parti assistite da professionisti **soci, associati o collaboratori non occasionali** dell'avvocato.

Art. 62-bis – Negoziazione assistita (nuovo)

→ Introdotta regola deontologica specifica: obbligo di **lealtà e riservatezza**, divieto di **forzare testimoni o impugnare accordi** redatti, con sanzioni fino alla sospensione da 2 a 6 mesi.

Art. 56 ASCOLTO

Avvocato e Avvocato/C.S.

1. **Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore**, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale [...]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“l'art. 56 CDF, necessita di un intervento riformatore alla luce della nuova disciplina del curatore speciale del minore introdotta dal d.lgs. 10.10.2022 n. 149/2022 e, segnatamente, dei nuovi artt. 473-bis.4 e 473-bis.8 c.p.c. (cfr. anche il nuovo art. 152-quater disp. att. c.p.c.) ... “ (Relazione cit.).

Art. 56 ASCOLTO

Avvocato e Avvocato/C.S.

1. bis L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

«Vista la delicata funzione che l'avvocatura sarà chiamata a svolgere nelle funzioni di curatore, si è ritenuto utile ribadire l'Avvocato che procede all'ascolto del minore, ovviamente attenendosi alle prescrizioni di legge, debba rigorosamente seguire modalità che ne assicurino il preminente interesse e, dunque, operare in ossequio ai diritti che al minore sono garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali». (Relazione cit.).



CON QUALI MODALITÀ L'AVVOCATO DEL MINORE O L'AVVOCATO/CURATORE SPECIALE DEL MINORE PROCEDE AL SUO ASCOLTO?

UN VUOTO



ART. 473-BIS.8 C.P.C.

[...] non rinvia all'art. 473-bis.5, c.p.c.

UN SUGGERIMENTO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA C.D.F.

“Ferre restando le
Raccomandazioni per curatori
speciali del minore» del CNF del
giugno 2022, l'art. 56 CDF “
(Relazione cit.).



RACCOMANDAZIONI PER GLI AVVOCATI CURATORI SPECIALI DI MINORI



IL CONSIGLIO DELL'ORDINE E' A VOSTRA DISPOSIZIONE

Avv. Germana Bertoli

